Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 ottobre 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 232 DEL 9 OTTOBRE 1953:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Perugia.

(3361)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Piacenza.

(3363)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Messina.

(3364)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953.

Proroga delle funzioni di commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 agosto 1932, n. 1381, con il quale è stata attribuita personalità giuridica alla Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa;

Visto il proprio decreto 24 aprile 1950, con il quale l'ing. Giacomo Mascardi, ispettore generale regionale dell'Ispettorato del lavoro è stato nominato commissario straordinario della Cassa predetta per il periodo di un anno;

Visti i propri decreti 4 maggio 1951, 21 gennaio 1952 e 1° dicembre 1952, con i quali i poteri conferiti all'ingegnere Giacomo Mascardi con il suddetto decreto 24 aprile 1950 sono stati rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1951, al 30 giugno 1952 e al 30 giugno 1953;

Considerato che sono tutt'ora in corso le formalità necessarie per la approvazione del nuovo statuto della Cassa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'ing. Giacomo Mascardi continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1953 le funzioni di commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa, con i poteri conferitigli dal decreto 24 aprile 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1953
Registro n. 4 Lavoro e previdenza, foglio n. 307. — BAGNOLI

(4853)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Vicenza n. 9700 in data 13 luglio 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Dalle Molle Giovanni, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto dimissionario, con il sig. Cengarle Onorio, della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Dalle Molle Giovanni è sostituito con il sig. Cengarle Onorio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(4797)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1953.

Ammissione dell'industria della fabbricazione dell'insetticida liquido « Flit » al beneficio della restituzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio contenuto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale la ditta Esso Standard Italiana di Roma chiede la restituzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio contenuto nel prodotto liquido denominato: « Insetticida Flit », destinato all'esportazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, che ha effettuata l'analisi di un campione del prodotto finito (insetticida Flit);

Ritenuto che detto prodotto presenta le caratteristiche per essere ammesso al beneficio della restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'olio minerale (petrolio) contenuto;

Decreta:

Articolo unico.

L'industria della fabbricazione dell'insetticida liquido « Flit » è ammessa a fruire del beneficio della restituzione della imposta di fabbricazione sul petrolio contenuto nell'insetticida, che venga esportato con bolletta mod. *A/55*.

Roma, addì 1° settembre 1953

Il Ministro: VANONI

(4880)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1953.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Siena;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Siena n. 23471/II/3/5 in data 25 agosto 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Giorgetti Guido e Marchionni Lido, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), con i signori Romei Carlo e Gentili Giorgio, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Giorgetti Guido e Marchionni Lido sono sostituiti con i signori Romei Carlo e Gentili Giorgio, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(4807)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 7 febbraio 1953.

Inclusione dei termometri clinici fra i presidi medico-chirurgici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Riconosciuta la necessità di disciplinare la produzione ed il commercio dei termometri clinici;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 4 dicembre 1952;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 4 del regio decreto 6 dicembre 1928, numero 3112;

Decreta:

I termometri clinici sono compresi fra i presidi medico-chirurgici e come tali sottoposti a registrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422.

Nell'elenco dei presidi medico-chirurgici è aggiunta la voce « termometri clinici ».

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4879)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diffida per smarrimento di quietanza della Sezione provinciale tesoreria di Napoli

Si diffida chiunque fosse in possesso della quietanza rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Napoli n. 1802 del 30 novembre 1939, relativa al deposito di lire 3120 effettuato dalla ditta Società Argita di Napoli a garanzia degli obblighi assunti con contratto in data 28 agosto 1939 stipulato con il Ministero della marina, a volerla far pervenire, entro 15 giorni dalla data della pubblicazione della presente diffida nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della difesa-Marina Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche Roma.

(4856)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Magazzino del Popolo », con sede in Este, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 settembre 1953, la Società cooperativa « Magazzino del Popolo », con sede in Este, costituita con atto in data 27 luglio 1945 del dott. Arrigo Tagliapietra, notaio in Montagnana, è stata sciolta ad ogni effetto di legge.

(4821)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro, consumo, agricola ed industriale, con sede in Martano, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 settembre 1953, la Società cooperativa di lavoro e di consumo agricola ed industriale, con sede in Martano, costituita con atto 10 febbraio 1946 per notaio Pasquale Sicuro, residente in Otranto, è stata sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il ragioniere capo della prefettura di Lecce, cavaliere Raffaele Massarelli.

(4822)

Scioglimento della Società cooperativa agricola fra contadini « Capitano Vincenzo Innocenti », con sede in Salice Salentino, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 settembre 1953 d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, la Società cooperativa agricola fra contadini « Capitano Vincenzo Innocenti », con sede in Salice Salentino, costituita con atto in data 19 ottobre 1949, per notaio Luciano Berardini, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il ragioniere capo della prefettura di Lecce, cavaliere Raffaele Massarelli.

(4823)

Scioglimento della Società cooperativa « Pane - Lavoro - Libertà », con sede in Lecce

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1953, la Società cooperativa « Pane Lavoro Libertà », con sede in Lecce, costituita con atto 30 giugno 1948, del dott. Luciano Bernardini, notaio residente in Lecce, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4838)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria ippica di Merano

Manifestazione 27 settembre 1953

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 27 settembre 1953 ed esito del « Gran Premio » svoltosi nell'Ippodromo di Maia al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio » svoltosi il 27 settembre 1953 nello Ippodromo di Maia, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie H n. 64306:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo « Montlouvier ».

2) Biglietto serie F n. 11676:
L. 10.000.000 abbinato al cavallo « Zulian ».

3) Biglietto serie A n. 94072:
L. 5.000.000 abbinato al cavallo « Fogliano ».

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio » aventi diritto ciascuno al premio di lire 500.000:

1)	Bigl.	serie	A	n. 13208	7)	Bigl.	serie	H	n. 04785
2)	»	»	B	» 15144	8)	»	»	H	» 61057
3)	»	»	D	» 40799	9)	»	»	I	» 32513
4)	»	»	E	» 39923	10)	»	»	L	» 39350
5)	»	»	E	» 67248	11)	»	»	L	» 43663
6)	»	»	F	» 02356	12)	»	»	P	» 07234

C) Premi di consolazione: biglietti venduti, estratti, aventi diritto ognuno al premio di L. 115.000:

1)	Bigl.	serie	A	n. 01805	51)	Bigl.	serie	G	n. 72736
2)	»	»	A	» 12529	52)	»	»	H	» 08576
3)	»	»	A	» 14347	53)	»	»	I	» 02617
4)	»	»	A	» 25843	54)	»	»	I	» 17003
5)	»	»	A	» 26955	55)	»	»	I	» 17640
6)	»	»	A	» 29758	56)	»	»	I	» 28638
7)	»	»	A	» 32991	57)	»	»	I	» 39982
8)	»	»	A	» 58877	58)	»	»	I	» 42588
9)	»	»	A	» [illegible]	59)			I	» 52707
10)	»	»	A	» 76606	60)	»	»	I	» 61209
11)	»	»	B	» 02276	61)	»	»	I	» 66871
12)	»	»	B	» 05484	62)	»	»	I	» 66967
13)	»	»	B	» 24717	63)	»	»	L	» 03666
14)	»	»	B	» 38997	64)	»	»	L	» 24748
15)	»	»	B	» 70524	65)	»	»	L	» 59191
16)	»	»	B	» 82323	66)	»	»	L	» 68322
17)	»	»	B	» 84343	67)	»	»	M	» 12116
18)	»	»	C	» 07933	68)	»	»	M	» 13461
19)	»	»	C	» 28265	69)	»	»	M	» 14928
20)	»	»	C	» 31343	70)	»	»	M	» 15004
21)	»	»	C	» 55058	71)	»	»	M	» 16285
22)	»	»	C	» 78470	72)	»	»	M	» 49148
23)	»	»	C	» 79156	73)	»	»	M	» 59860
24)	»	»	C	» 80608	74)	»	»	N	» 01945
25)	»	»	D	» 09807	75)	»	»	N	» 16294
26)	»	»	D	» 42548	76)	»	»	N	» 21162
27)	»	»	D	» 50193	77)	»	»	O	» 02478
28)	»	»	D	» 52898	78)	»	»	O	» 07083
29)	»	»	D	» 61940	79)	»	»	O	» 23080
30)	»	»	D	» 70578	80)	»	»	O	» 23579
31)	»	»	D	» 75161	81)	»	»	O	» 42863
32)	»	»	D	» 78970	82)	»	»	O	» 65365
33)	»	»	D	» 82302	83)	»	»	P	» 12123
34)	»	»	D	» 82608	84)	»	»	P	» 37028
35)	»	»	E	» 07239	85)	»	»	P	» 44804
36)	»	»	E	» 23869	86)	»	»	P	» 54320
37)	»	»	E	» 55476	87)	»	»	P	» 55278
38)	»	»	F	» 29703	88)	»	»	P	» 60556
39)	»	»	F	» 39254	89)	»	»	P	» 65046
40)	»	»	F	» 51767	90)	»	»	Q	» 25939
41)	»	»	F	» 52466	91)	»	»	Q	» 37601
42)	»	»	F	» 61766	92)	»	»	Q	» 53632
43)	»	»	F	» 64365	93)	»	»	R	» 02871
44)	»	»	F	» 67639	94)	»	»	R	» 16030
45)	»	»	F	» 71964	95)	»	»	R	» 25070
46)	»	»	G	» 08289	96)	»	»	R	» 33578
47)	»	»	G	» 19387	97)	»	»	R	» 46601
48)	»	»	G	» 20275	98)	»	»	R	» 54308
49)	»	»	G	» 47855	99)	»	»	R	» 56745
50)	»	»	G	» 70810	100)	»	»	R	» 57742

D) Premi ai venditori:

1) al venditore del biglietto serie H n. 64306 vincente il primo premio . . L. 1.000.000
2) al venditore del biglietto serie F n. 11676 vincente il secondo premio . . L. 300.000
3) al venditore del biglietto serie A n. 94072 vincente il terzo premio . . L. 148.412

Ai venditori dei biglietti vincenti i premi di abbinamento L. 25.000 ciascuno.

E) Premi di affluenza: biglietti venduti, estratti, aventi diritto ognuno al premio di L. 100.000:

1)	Bigl.	serie	A	n. 88689	6)	Bigl.	serie	G	n. 72684
2)	»	»	B	» 36923	7)	»	»	N	» 61223
3)	»	»	B	» 86852	8)	»	»	N	» 61931
4)	»	»	D	» 27361	9)	»	»	O	» 04945
5)	»	»	G	» 28983	10)	»	»	P	» 27197

F) Concorso Elios-Titanus: premio « Attanasio cavallo vanesio » L. 1.000.000:
Biglietto serie H n. 60300

G) Concorso telefonico: premi per L. 2.500.000.

Estratto dal regolamento delle Lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Lotteria Nazionale Italia » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — via Barberini n. 47, Roma, entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori di biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Ispettorato predetto.

Roma, addì 1° ottobre 1953

p. *Il presidente del Comitato generale di direzione*: BISOGNO

(4836)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre successivo, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto in data 10 novembre 1952 dall'ex primo direttore capo di ragioneria, grado 6°, gruppo *B*, del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Spinosa Vittorio fu Eugenio, avverso il provvedimento di collocamento a riposo disposto con decorrenza dal 16 maggio 1952, per aver raggiunto il limite di età e la anzianità di servizio prescritti.

(4858)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si comunica che, con decreto Ministeriale 9 luglio 1953, il dott. Raimondo Ciro di Antonio, notaio residente ed esercente in Vercelli, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di quella città.

Roma, addì 1° ottobre 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(4881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 ottobre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,95	634,75
» Firenze	624,90	634,50
» Genova	624,90	635 —
» Milano	624,96	632,75
» Napoli	624,90	635,90
» Palermo	624,93	635,15
» Roma	624,94	632,75
» Torino	624,90	634,50
» Trieste	624,95	—
» Venezia	624,90	635,25

Media dei titoli dell'8 ottobre 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,70
Id. 3,50 % 1902	59,40
Id. 3 % lordo	71,20
Id 5 % 1935	94,05
Redimibile 3,50 % 1934	80,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,50
Id. 5 % 1936	90,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,50

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'8 ottobre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,95
1 dollaro canadese	»	632,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,86

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90 46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1 785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142 90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Dalla Mura Oreste fu Vittorio, già esercente in Milano.
Tali marchi recavano il n. 37-MI.

(4857)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 21 marzo 1953, n. 340.2.11/7932, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1951;
Visto il marconigramma del Prefetto di Benevento, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico condotto dott. Vincenzo Pacifico nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico condotto dott. Vincenzo Pacifico, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento, il medico condotto dott. Antonio Acerra.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 settembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4867)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso a due posti di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;
Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, con il quale è stato riordinato il personale delle Stazioni sperimentali per l'industria;
Vista la nota 22 luglio 1953, n. 56495/12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) in esperimento, nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in chimica pura o in chimica industriale o in ingegneria chimica o in chimica farmacia.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale della produzione industriale Ufficio stazioni sperimentali entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori dello Stato e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del presente bando.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Le domande dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare, in caso di nomina, la residenza della Stazione o quella di una sua sezione staccata, nonchè l'elencazione dei documenti allegati e l'esplicita dichiarazione se il candidato abbia partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a posti dello stesso ruolo. Infine nella domanda dovrà essere indicata la lingua straniera, oltre la francese, che il candidato avrà scelto per la prova orale fra le lingue inglese e tedesca.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 o alla guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i civili deportati o internati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

per gli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135);

per le vedove degli irreperibili (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) e dei mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660 e decreti del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1952) per gli eventi verificatisi, per la Somalia, dalla data dell'occupazione militare del territorio fino e non oltre il 31 marzo 1952, e per la Libia fino e non oltre il 23 dicembre 1951;

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della IX e X categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria IX e da 3 a 6 della categoria X della tabella allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 376 e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per le vedove dei caduti dell'ultima guerra e nella lotta di liberazione, degli irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra, dei caduti civili per fatti di guerra, dei caduti per servizio, dei caduti in occasione dei fatti di Mogadiscio, nonchè in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e di azioni, ad opera di elementi slavi, nelle provincie di confine con la Jugoslavia;

per i mutilati ed invalidi per cause di servizio;

per i mutilati e invalidi per fatti di terrorismo ad opera delle bande slave;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

A coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite d'età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè a norma della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

I limiti di età sono, inoltre, elevati:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

Queste due ultime elevazioni si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni dalla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 44 anni:

per i combattenti o assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra,

per i capi di famiglia numerosa composta di almeno sette figli viventi e computando tra essi i figli caduti in guerra, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni di cui al presente articolo.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo, nonchè nei confronti dei sott'ufficiali sfollati ai sensi dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

2. Certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato in bollo da L. 100 debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

4. Diploma originale o copia di esso autenticata dal notaio di una delle lauree richieste per partecipare al presente concorso, e certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quella di laurea e, per coloro che abbiano conseguito il richiesto titolo di studio dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria.

Qualora l'università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200 legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da un anno e legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

Per i candidati mutilati o invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attual-

mente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre (art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176).

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati a visita sanitaria con medici di sua fiducia.

8. Foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali di marina), debitamente regolarizzato agli effetti del bollo. I candidati combattenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 esibiranno, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, annotato delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. E' concessa facoltà per i candidati di presentare la dichiarazione integrativa oltre il termine fissato per l'esibizione della restante documentazione, ma non oltre la data delle prove orali del concorso.

I profughi assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualità mediante l'apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero potranno provare la loro qualità anche mediante la esibizione di uno dei documenti indicati dalle lettere *a*), *b*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 1952, che approva il regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra).

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi e categorie assimilate dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno la notificazione o la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare. I decorati di medaglie al valor militare o di croci di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e i provvisti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione.

9. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole e servirà eventualmente anche a documentare la qualità di capo di famiglia numerosa.

10. — Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali a sua volta dovrà essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo. Non è consentita, in luogo della fotografia, la presentazione di altro documento.

Ai documenti sopra elencati, i candidati possono aggiungere tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengono opportuno presentare. Tra questi titoli saranno tenuti in particolare conto quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti all'industria delle conserve alimentari.

Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare, devono essere a stampa.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7) e 9), del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda ed i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè per ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione della tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza. Anche questo ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 4, 8 e 10 del precedente art. 4. Dovranno però trasmettere, copia dello stato di servizio amministrativo con marca da bollo da L. 200 sul primo foglio e sui successivi rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, nonchè un attestato dell'Amministrazione stessa comprovante se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare e se abbiano o meno riportato delle qualifiche inferiori a quella di « buono ».

I candidati non impiegati civili di ruolo, che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica di ricoprire il posto cui aspirano.

Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato art. 4, n. 8.

Art. 6.

Salvo quanto disposto, dal precedente art. 3, secondo comma, a favore dei candidati che risiedono fuori dello Stato, ovvero che siano chiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti dagli altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale dovrà essere prodotto un certificato della Amministrazione presso cui il titolo si trova.

E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso, essere unita alla domanda, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità ai termini dell'art. 5.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre la data stabilita per lo svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, e corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio, le domande ed i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 4, n. 1, in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:
di un direttore di Stazione sperimentale per l'industria;
di due docenti universitari di materie affini a quelle per cui è bandito il presente concorso;
di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°.

La presidenza sarà assunta dal membro più elevato in grado e a parità di grado dal più anziano nel grado stesso.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 9.

Le prove di esame di svolgeranno in Parma, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati.

Gli esami si svolgeranno secondo il programma seguente:

1) una prova scritta:
svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia applicate all'industria delle conserve;

2) due prove pratiche:
a) analisi chimica qualitativa di un miscuglio contenente un massimo di cinque cationi o cinque anioni, accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti;
b) analisi chimica di un prodotto alimentare conservato, accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti;

3) prova orale:
a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratiche;
b) discussione su problemi di chimica generale, chimica fisica, chimica inorganica e chimica organica;
c) legislazione sulle conserve alimentari;
d) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;
e) traduzione orale di scritti in almeno due delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco.

Art. 10.

La Commissione procederà all'esame dei titoli per la cui valutazione essa disporrà di 10 punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche, dal punto ottenuto in quella orale e da quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata in base all'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di ex combattenti, mutilati od invalidi di guerra, si osserveranno le vigenti disposizioni.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami circa le precedenze nella graduatoria, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice interessata.

I candidati che abbiano superato gli esami, classificati dopo il vincitore del concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano, successivamente vacanti nella Stazione sperimentale di cui si tratta.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di assistenti di 2ª classe in esperimento, ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di due anni di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso.

I vincitori che allo scadere dell'esperimento non conseguano la nomina a stabile sono dispensati dal servizio udito il Comitato per le Stazioni sperimentali per l'industria, senza diritto ad alcun indennizzo.

Sarà considerato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Ai vincitori del concorso non compete alcun rimborso all'infuori della spesa di viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1953

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1953
Registro n. 3 *Industria e commercio, foglio n.* 199

(4846)

PREFETTURA DI PESCARA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 3539 del 30 dicembre 1951, con cui venne bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara il 30 novembre 1951;

Visti i decreti prefettizi n. 6127 e n. 6127/1 Div. II dell'8 aprile 1953, con i quali veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei e dichiarato, tra l'altro, vincitore del concorso il dott. Tulli Ferruccio ed assegnato alla condotta di Pietranico;

Considerato che la condotta suddetta si è resa vacante per rinuncia del titolare;

Vista la richiesta delle sedi fatte in ordine di preferenza da parte dei candidati dichiarati idonei;

Interpellati successivamente i candidati Cirillo Lamberto e Angelo Sbrocco senza ricevere alcuna accettazione nel termine di dieci giorni assegnato;

Considerato che il dott. Tentarelli Carlo ha chiesto di essere assegnato alla sede di Pietranico;

Letti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Tentarelli Carlo è nominato titolare della condotta medica di Pietranico.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Pescara, addì 29 settembre 1953

p. *Il prefetto*: SERENA

(4878)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.